



## **DISEGNO DI LEGGE**

**d'iniziativa dei senatori ZANDA e SANNA**

**COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 5 MAGGIO 2008**

Modifica alla legge 24 gennaio 1979, n. 18, in materia di elezione dei membri del Parlamento europeo, per l'istituzione delle circoscrizioni «Sicilia» e «Sardegna»

ONOREVOLI SENATORI. - L'articolo 158, secondo paragrafo, del Trattato che istituisce la Comunità europea, come sostituito dal Trattato di Arnsterdam del 2 ottobre 1997, ratificato dalla legge 16 giugno 1998, n. 209, assegna alla Comunità il compito di «ridurre il divario tra i livelli di sviluppo delle varie regioni ed il ritardo delle regioni meno favorite o insulari».

A tutt'oggi, dunque, con specifico riguardo alle regioni insulari, il Trattato ammette espressamente la condizione di oggettivo svantaggio connessa allo *status* di insularità, riconoscendo a tali regioni il diritto a godere di un trattamento differenziato rispetto agli altri enti di natura regionale o federale costituiti nell'ambito dell'Unione europea.

Tale riconoscimento si inserisce a sua volta nel solco delle significative aperture - avvenute negli ultimi anni - verso la costituzione di una «Europa delle regioni» in cui le autonomie regionali e locali, concorrendo con gli Stati e le istituzioni comunitarie alla realizzazione del processo di integrazione, rendano più credibile il principio di condivisione allargata e avvicinamento ai cittadini delle decisioni assunte a livello europeo. Al fine di evitare che il divario con la parte più sviluppata dell'Europa piuttosto che ridursi si accresca ulteriormente, tutte le regioni, anche quelle più svantaggiate e periferiche, devono infatti trovare quanto meno un accesso diretto alla rappresentanza.

Per altro verso, le esigenze di integrazione delle regioni insulari nel mercato interno rendono necessaria l'adozione di misure calibrate e differenziate non solo rispetto alle altre realtà regionali, ma anche tra le stesse re-

gioni insulari, che evidentemente presentano caratteristiche e disagi del tutto peculiari.

In tal senso, dopo le modifiche introdotte nel 1997 dal Trattato di Amsterdam, deve ritenersi indispensabile un corrispondente adeguamento della nostra legislazione interna in materia di elezione dei membri del Parlamento europeo, attraverso il riconoscimento alla Sardegna e alla Sicilia del diritto ad esprimere una rappresentanza differenziata in seno alle istituzioni comunitarie. La legge 24 gennaio 1979, n. 18, stabilisce infatti che la ripartizione dei seggi abbia luogo nell'ambito di circoscrizioni elettorali composte di più regioni, con la conseguenza della più che probabile esclusione dal Parlamento europeo dei rappresentanti di quelle regioni che, all'interno di un'unica circoscrizione, abbiano un numero di elettori considerevolmente inferiore rispetto a quello delle regioni più popolose.

Tale criterio è in particolar modo penalizzante per la regione Sardegna - a tutt'oggi ricompresa con la Sicilia nella V circoscrizione «Italia insulare» - che si è vista in questi anni di fatto negata la possibilità di partecipare con una propria rappresentanza all'intergruppo delle isole costituito nell'Assemblea di Strasburgo.

Questa condizione di oggettiva marginalizzazione della Sardegna è resa a maggior ragione vistosa dal fatto che, a seguito dell'entrata in vigore della Convenzione-quadro per la protezione delle minoranze nazionali, stipulata a Strasburgo il 1° febbraio 1995 e ratificata dalla legge 28 agosto 1997, n. 302, e della legge 15 dicembre 1999, n. 482, alla popolazione sarda è ormai riconosciuto lo *status* di minoranza linguistica ai sensi dell'articolo 6 della Costituzione.

Da ultimo, l'esigenza di adeguamento dei criteri di composizione della nostra delegazione al Parlamento europeo deve ritenersi oggi tanto più urgente in quanto, in seguito al processo di allargamento dell'Unione, si è ridotto di sei unità il numero di seggi spettanti all'Italia, pregiudicando così ulteriormente la possibilità materiale di accesso alla rappresentanza della regione Sardegna di eleggere un proprio rappresentante presso il consesso europeo.

In tal senso, in vista delle imminenti consultazioni elettorali per il rinnovo del Parlamento europeo, si auspica la sollecita approvazione del presente disegno di legge per la costituzione di due distinte circoscrizioni elettorali per la Sicilia e per la Sardegna, aventi per capoluogo circoscrizionale rispettivamente Palermo e Cagliari, con le conseguenti modifiche e integrazioni all'ordinamento elettorale vigente a tal fine necessarie.

**DISEGNO DI LEGGE**  

---

## Art. 1.

*(Modifica della tabella allegata alla legge  
24 gennaio 1979, n. 18)*

1. La tabella A allegata alla legge 24 gennaio 1979, n. 18, e successive modificazioni, è sostituita dalla tabella allegata alla presente legge.

## Art. 2.

*(Modifica dell'articolo 12  
della legge 24 gennaio 1979, n. 18)*

1. Al secondo comma dell'articolo 12 della legge 24 gennaio 1979, n. 18, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Nelle circoscrizioni V e VI le liste dei candidati devono essere sottoscritte da non meno di 5.000 e non più di 10.000 elettori».

## Art. 3.

*(Modifica dell'articolo 14  
della legge 24 gennaio 1979, n. 18)*

1. Il primo comma dell'articolo 14 della legge 24 gennaio 1979, n. 18, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

«L'elettore può manifestare non più di tre preferenze in ogni circoscrizione, ad esclusione delle circoscrizioni V e VI, nelle quali può manifestare non più di una preferenza».

## Art. 4.

*(Rideterminazione dei seggi assegnati  
alle circoscrizioni elettorali)*

1. Con decreto del Presidente della Repubblica, da adottare su proposta del Ministro dell'interno entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, è rideterminato, ai sensi dell'articolo 2 della legge 24 gennaio 1979, n. 18, il numero dei seggi assegnati alle circoscrizioni elettorali di cui alla tabella A allegata alla citata legge n. 18 del 1979, come sostituita dalla presente legge.

ALLEGATO  
(articolo 1):

«TABELLA A  
(articolo 2)

	CIRCOSCRIZIONI	CAPOLUOGO DELLA CIRCOSCRIZIONE
I	<i>Italia nord-occidentale</i> (Piemonte - Valle d'Aosta - Liguria - Lombardia)	Milano
II	<i>Italia nord-orientale</i> (Veneto - Trentino Alto Adige - Friuli-Venezia Giulia - Emilia-Romagna)	Venezia
III	<i>Italia centrale</i> (Toscana - Umbria - Marche - Lazio)	Roma
IV	<i>Italia meridionale</i> (Abruzzo - Molise - Campania - Napoli - Basilicata - Calabria)	Napoli
V	Sicilia	Palermo
VI	Sardegna	Cagliari

».



